**CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI N. ……..BORSA/E DI STUDIO FREQUENZA AL XXXIX CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN “..............................., CURRICULUM……………”**

**(****ex D.M. n. 117/23 del 2 marzo 2023)**

**tra**

**Università degli Studi di Milano – Bicocca**, con sede in P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 – 20126, Milano, C.F. n. 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna IANNANTUONI,

di seguito indicata come “UNIMIB”

**e**

**…………………..**, con sede in ………………………..., C.F. ……………..., rappresentata dal Legale Rappresentante, ……………………………………….., di seguito indicato come “Finanziatore”

Il Finanziatore e UNIMIB di seguito anche congiuntamente indicate come le “Parti”, singolarmente la Parte

**PREMESSO CHE**

- nell’ambito del finanziamento da parte dell’Unione europea e dell’iniziativa NextGenerationEU, il D.M. n. 117/23 del 2 marzo 2023 ha attribuito, per l’anno 2023/2024, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 *“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”*, 13.292,00 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi da accreditare ex D.M. 226/2021 XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024;

- UNIMIB è risultata beneficiaria delle suddette risorse, come rappresentato nella Tabella A allegata al D.M. 117/2023;

- l’art. 4.2 del suddetto Decreto richiede ai soggetti attuatori, tra cui le Università statali, di individuare *“imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare al 50 per cento le borse di dottorato cofinanziate dal presente decreto, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione”;*

- l’art. 1. p.to 19 del suddetto Decreto rinvia, per la definizione di Impresa, al paragrafo 2 “*Nozione di impresa e attività economica*” della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: *“(…) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività”*;

- [Finanziatore] ha dichiarato di rientrare nella definizione di Impresa di cui sopra;

- il D.M. 117/2023 e l*’Atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento,* allegato al D.M. medesimo, regolano la gestione, l’attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento;

**Tutto ciò premesso, le Parti**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

UNIMIB, sede amministrativa del corso di Dottorato di Ricerca in …………………, si impegna a mettere a concorso n…… borse di studio per la frequenza al corso cofinanziate da …………………….., in conformità alle disposizioni vigenti in materia. . UNIMIB provvederà ad erogare la/le borsa/e di studio cofinanziata/e da …………………………... al candidato utilmente collocatosi in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti, nei tempi e nei modi previsti dal suddetto Decreto.

**Articolo 2**

Le Parti si impegnano a cofinanziare in parti uguali, per ciascuna borsa, la somma complessiva di € 64.980,12 (sessantaquattromilanovecentoottanta/12) per il finanziamento di n…..borsa/e di studio da conferire al candidato/i ammesso/i al corso di Dottorato di Ricerca, in possesso dei requisiti prescritti.

La somma di cui al precedente comma comprende per ogni anno di durata del corso:

a) l’importo della borsa di studio ai sensi del Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022, pari a € 16.243,00

b) il contributo INPS a gestione separata nella misura del 23,35% (pari a € 3.792,74)

c) a partire dal I anno di corso del beneficiario il budget per la ricerca, di cui all’art. 9 comma 4 del D.M. n. 226 del 14/12/2021, pari a non meno del 10% dell’importo della borsa di studio (10% pari a € 1.624,30).

Le Parti si impegnano altresì a cofinanziare in parti uguali:

d) l’aumento, nella misura del 50% dell’importo della borsa, per il periodo di soggiorno all’estero del Dottorando per un minimo di 6 mesi, anche non continuativi *(con estensione fino a 12 mesi, anche non continuativi, a totale carico dell’Impresa. Il periodo all’estero potrà essere ulteriormente elevato a 18 mesi qualora il dottorando beneficiario della borsa attivi una cotutela per il doppio titolo di dottorato con un Ateneo straniero o in caso di corsi di dottorato attivati in forma associata, sempre a carico dell’Impresa)*

e) le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari.

I contributi di cui ai punti d) ed e) saranno versati a UNIMIB, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del Finanziatore delle relative note di debito.

Il Finanziatore si impegna a versare a UNIMIB, l’importo dovuto secondo le seguenti modalità:

* in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione della convenzione

*oppure*

* per il primo anno: € 10.830,02 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale UNIMIB comunicherà il nominativo del beneficiario della borsa di studio e invierà la relativa nota di debito;
* per il secondo anno: € 10.830,02 entro il 28 febbraio 2025 a seguito dell’invio della relativa note di debito
* per il terzo anno: € 10.830,02 entro il 28 febbraio 2026 a seguito dell’invio della relativa note di debito

*oppure*

**Articolo 2**

Le Parti si impegnano a cofinanziare per ciascuna borsa, la somma complessiva di € 64.980,12 (sessantaquattromilanovecentoottanta/12) per il finanziamento di n…..borsa/e di studio da conferire al candidato/i ammesso/i al corso di Dottorato di Ricerca, in possesso dei requisiti prescritti come segue:

La somma di cui al precedente comma comprende per ogni anno di durata del corso:

a) l’importo della borsa di studio ai sensi del Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022, pari a € 16.243,00

b) il contributo INPS a gestione separata nella misura del 23,35% (pari a € 3.792,74)

c) a partire dal I anno di corso del beneficiario il budget per la ricerca, di cui all’art. 9 comma 4 del D.M. n. 226 del 14/12/2021, pari a non meno del 10% dell’importo della borsa di studio (10% pari a € 1.624,30).

Il versamento della somma complessiva di € 64.980,12 verrà ripartita come segue:

UNIMIB si impegna a versare € 30.000

Il Finanziatore si impegna a versare € 30.000

Inoltre, Il Finanziatore si farà carico dei rimanenti € 4.980,12 per il raggiungimento dell’importo totale della borsa (€ 64.980,12) ai sensi del ai sensi del Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022.

Il Finanziatore si impegnano altresì a finanziare:

d) l’aumento, nella misura del 50% dell’importo della borsa, per il periodo di soggiorno all’estero del Dottorando per un minimo di 6 mesi, anche non continuativi *(con estensione fino a 12 mesi, anche non continuativi, a totale carico dell’Impresa. Il periodo all’estero potrà essere ulteriormente elevato a 18 mesi qualora il dottorando beneficiario della borsa attivi una cotutela per il doppio titolo di dottorato con un Ateneo straniero o in caso di corsi di dottorato attivati in forma associata, sempre a carico dell’Impresa)*

e) le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari.

I contributi di cui ai punti d) ed e) saranno versati a UNIMIB, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del Finanziatore delle relative note di debito.

Il Finanziatore si impegna a versare a UNIMIB, l’importo dovuto secondo le seguenti modalità:

* in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione della convenzione

*oppure*

* per il primo anno: € 11.660,04 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale UNIMIB comunicherà il nominativo del beneficiario della borsa di studio e invierà la relativa nota di debito;
* per il secondo anno: € 11.660,04 entro il 28 febbraio 2025 a seguito dell’invio della relativa note di debito
* per il terzo anno: € 11.660,04 entro il 28 febbraio 2026 a seguito dell’invio della relativa note di debito

**Articolo 3**

Il Finanziatore, a garanzia dell’impegno assunto di finanziare la/le borsa/e di studio, deposita fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) irrevocabile, contestualmente alla firma della presente convenzione e in ogni caso prima della data di pubblicazione del bando di concorso [*per aziende/enti privati tenuti al deposito di una fidejussione*]

*(In alternativa alla fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, è richiesto un documento attestante l’avvenuto versamento dell’importo totale di finanziamento contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione*  e in ogni caso prima della data di pubblicazione del bando di concorso*).*

**Articolo 4**

UNIMIB comunicherà al Finanziatore, all’indirizzo di posta certificata ……………………., l’eventuale decadenza del Dottorando deliberata dal Collegio Docenti del Corso o la rinuncia da parte del Dottorando medesimo sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio.

Le somme di cui all’articolo 2 della presente Convenzione già versate ed eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, con modalità appositamente concordate tra le Parti, verranno restituite al Finanziatore nel rispetto della normativa prevista dal MUR.

Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa e di budget della ricerca già corrisposte al Dottorando.

**Articolo 5**

Per quanto concerne lo svolgimento del Corso di Dottorato, i doveri e la posizione dei dottorandi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 e al Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca di UNIMIB.

Al tutore universitario, designato da UNIMIB, sarà affiancato un supervisore esterno, afferente al Finanziatore, responsabile della supervisione dell’attività svolta dal Dottorando presso quest’ultimo. In linea con la normativa vigente i supervisori possono essere più di uno.

**Articolo 6**

Il Finanziatore si impegna ad ospitare il Dottorando, beneficiario della borsa, all’interno dell’impresa per n…………… mesi anche non continuativi *(da un minimo di sei mesi a un massimo di diciotto mesi)* e a mettere a sua disposizione gli spazi, i laboratori e le attrezzature necessarie (specificare di quali si tratta).

…

Le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo dei medesimi.

**Articolo 7**

La borsa di studio istituita sulla base della presente convenzione è soggetta alla stessa regolamentazione di quelle istituite con fondi di UNIMIB nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 117 del 3 marzo 2023Il conferimento di tale borsa non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con UNIMIB né a trattamenti o riconoscimenti automatici previdenziali, neppure a valutazione utile ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

**Articolo 8**

Il Finanziatore, ai sensi del D.L.gs. 81/2008 “*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*”, si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

* il Finanziatore è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza *ex* art. 37 D.Lgs. 81/2008 in tema di “*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*”;
* sul Finanziatore ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008, nonché di rendere disponibili i dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti.

Il Dottorando è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Finanziatore, e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.

**Articolo 9**

UNIMIB dichiara di aver stipulato le seguenti coperture assicurative:

* Polizza “Responsabilità Civile verso Terzi” – - RCT/O: – AXA Assicurazioni S.p.A - Numero polizza: 406376720 in vigore dalle 24.00 del 31/12/2020 alle 24.00 del 31/12/2025;
* Polizza infortuni in corso con **GENERALI ITALIA S.P.A.,** periodo di validità 30/09/2020/ 30/09/2025

UNIMIB garantisce altresì la copertura assicurativa dei dottorandi contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003).

In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, si conviene che la Parte presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l’evento immediatamente all’altra Parte:

* per il Finanziatore a: ………………………………..
* per UNIMIB a: Università degli Studi di Milano-Bicocca – Ufficio Legale, P.zza dell’Ateneo Nuovo n.1, tel. 02.64486013, e-mail: [assicurazioni@unimib.it](mailto:assicurazioni@unimib.it); PEC: [ateneo.bicocca@pec.unimib.it](mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it).

Le Parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio – riservandosi di apportare variazioni, ove necessario in osservanza delle condizioni normative e dei massimali assicurati – ed a comunicare all’altra Parte copia di dette polizze.

Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

**Articolo 10**

La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca derivanti dalle attività realizzate dal Dottorando nell'ambito della presente Convenzione spetta a UNIMIB secondo quanto previsto dalla regolamentazione universitaria in materia di proprietà intellettuale. Qualora .................... fosse contitolare dei risultati realizzati nell'ambito della presente Convenzione, UNIMIB concorderà in buona fede con ................, tramite successivi accordi, le modalità di tutela e l'utilizzo degli stessi, anche ai fini dell'eventuale brevettazione e sfruttamento commerciale, resta fermo il diritto morale del Dottorando e di altri eventuali autori dell'invenzione ad essere riconosciuto/i inventore/i. Resta, altresì, inteso che, ai sensi del D.M. 117 del 3 marzo 2023, la Parte/le Parti si impegna/impegnano a promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca e la tutela della proprietà intellettuale di cui la stessa/le stesse sarà/saranno titolare/contitolari. Fatta salva la postergazione delle pubblicazioni nel caso di tutela brevettuale, le Parti si impegnano a promuovere un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open Science” e “FAIR data". In tale prospettiva, la pubblicazione dei risultati di cui ……………… e UNIMIB fossero contitolari sarà preventivamente concordata tra le Parti. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal Dottorando e derivate dall'attività svolta nell’ambito del ciclo di dottorato, oltre a indicare l’afferenza al Dottorato di UNIMIB, dovranno citare il sostegno all'attività di ricerca da parte di ……………….. e citare gli autori in conformità alla normativa vigente

**Articolo 11**

Ai fini del presente ACCORDO, per “INFORMAZIONI RISERVATE” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità del Finanziatore o di UNIMIB scambiate tra i le Parti e/o comunicate al Dottorando, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura «Confidenziale», che potranno essere utilizzate nell’ambito della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a far sottoscrivere al Dottorando, sotto la sua personale responsabilità, i seguenti impegni:

* trattare come riservate e confidenziali le informazioni ricevute da UNIMIB e dal Finanziatore in esecuzione del presente ACCORDO e connesse al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
* non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dal conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca le INFORMAZIONI RISERVATE che saranno fornite e/o rivelate e/o acquisite nell’ambito del Progetto di Dottorato;
* trattare in modo riservato e confidenziale le INFORMAZIONI RISERVATE in contesti e occasioni diverse dalle attività formative e di ricerca relative al Progetto di Dottorato;
* utilizzare le INFORMAZIONI RISERVATE esclusivamente nell’ambito del Progetto di Dottorato, per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
* riconoscere, nell’ambito della tesi di dottorato in cui siano esplicitati e/o citati i risultati, la titolarità degli stessi in capo ai legittimi proprietari, e i relativi diritti morali dell’autore/autori;
* non pubblicare i risultati senza il previo consenso del Tutor del Finanziatore e del Tutore universitario;
* non pubblicare o rendere noto in alcuna forma e in alcun momento il contenuto di supporti telematici eventualmente condivisi nell’ambito del percorso di formazione.

Ciascuna Parte della presente Convenzione si impegna altresì a trattare come riservate e confidenziali e a non divulgare a terzi le INFORMAZIONI RISERVATE fornite dall’altra Parte, nell’ambito delle attività relative al Progetto di Dottorato, limitando la diffusione delle INFORMAZIONI RISERVATE all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza delle stesse.

In caso di decisione congiunta delle Parti di tutelare giuridicamente in tutto o parte i risultati conseguiti nell’ambito della presente Convenzione, le Parti si impegneranno a posticipare le eventuali pubblicazioni aventi ad oggetto tali risultati, per il tempo necessario alla conclusione delle necessarie procedure di tutela giuridica (ad es. deposito di domanda di brevetto).

Qualora il Dottorando decida di rinunciare al dottorato le Parti si faranno carico di far restituire al Dottorando le INFORMAZIONI RISERVATE fornite in forma tangibile, di titolarità del Finanziatore o di UNIMIB e comunicate per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura “Confidenziale”, che il Dottorando abbia utilizzato durante il corso di Dottorato di Ricerca, impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse INFORMAZIONI RISERVATE per almeno 3 (tre) anni dalla data di rinuncia agli studi.

Le Parti della presente Convenzione non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle INFORMAZIONI RISERVATE disposte nel presente Accordo qualora sia provato che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.

Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal presente accordo.

**Articolo 12**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, ai fini del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo di UNIMIB.

In particolare, si precisa che:

1. Le categorie di persone interessate al trattamento sono: studenti, professori e ricercatori.
2. La finalità del trattamento dei dati personali è esclusivamente lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per la finalità sopra indicata.
4. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati e un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti ai sensi del Reg. UE n. 2016/679.
5. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
6. Le Parti, in qualità di Responsabili del trattamento, si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all’art. 33, comma 3, Reg. UE n. 2016/679.

**Articolo 13**

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e durata pari a quella del Corso di Dottorato in oggetto, decorrente dall’anno accademico 2023/2024.

**Articolo 14**

La presente Convenzione non è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1, commi 353 e 354 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 ed è assoggettata a registrazione in caso d’uso, a cura e spese della Parte richiedente, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.

**Articolo 15**

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione, dall’applicazione e/o alla validità della presente Convenzione. In caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole della vertenza, le predette controversie saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, (*data della firma digitale*)

Per………………….., (*data della firma digitale*)

*F.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005*

Per **Università di Milano-Bicocca**

La Rettrice

Giovanna IANNANTUONI

*F.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/20*

Allegato n.1 (Abstract del progetto)